



REGOLAMENTO PER L'ALTA FORMAZIONE

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento, in conformità agli articoli 43 e 44 dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano e alla normativa vigente, disciplina le procedure per l'istituzione, l'attivazione e l'erogazione di attività formative volte all'aggiornamento culturale, scientifico e professionale, nonché all'educazione permanente, con l'obiettivo di favorire l'accesso e la qualificata partecipazione alla cultura, al mondo del lavoro e alle professioni, anche in una prospettiva internazionale.
2. L'Ateneo prevede nella propria offerta formativa le seguenti tipologie di percorsi di alta formazione:
 - a) "Corsi per master universitari", previsti dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, art. 3, comma 9. Sono corsi post-lauream di alta formazione permanente e continua, volti a far acquisire competenze specialistiche e professionali, che comportano un impegno didattico di almeno 60 crediti formativi e che prevedono il rilascio di un titolo di master di primo o secondo livello, in conformità a quanto determinato dalla normativa nazionale in materia;
 - b) "Corsi di perfezionamento", previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6: i corsi di perfezionamento prevedono di norma un impegno didattico inferiore a quello previsto per un master e sono finalizzati all'affinamento della formazione universitaria e allo sviluppo di competenze professionali in ambiti specifici. Prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione con relativi crediti formativi;
 - c) "Corsi Executive", ovvero, nell'ambito della formazione permanente e ricorrente di cui all'art. 6 della legge 341/1990, corsi di formazione manageriale e di aggiornamento per professionisti, anche su richiesta e finanziamento da parte di enti e aziende
 - d) "Summer o Winter Schools": corsi intensivi, di norma residenziali, con rilascio di crediti formativi universitari, a connotato internazionale, riservati a studenti universitari e a possessori di laurea e laurea magistrale.
 - e) "Formazione commissionata finanziata": corsi proposti e attivati sulla base di finanziamenti esterni, sia pubblici sia privati. Possono essere ricompresi i corsi di cui alle lettere a), b), c) d).
 - f) "Formazione insegnanti": l'Ateneo, secondo la normativa tempo per tempo vigente, promuove la formazione dei docenti della scuola secondaria e degli insegnanti di sostegno.

TITOLO I: CORSI PER MASTER DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. I corsi per master rientrano tra le attività didattiche ordinarie dei Dipartimenti, che devono conseguentemente sovrintendere al loro buon esito, raccordandoli con le attività complessive che ad essi fanno capo. Le denominazioni "master universitario" e "master dell'Università degli Studi di Milano" si applicano esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono.
2. Nella fase di progettazione, e in quelle successive, è necessario ricercare uno stretto rapporto con i settori produttivi e professionali che possano avere un più diretto interesse allo svolgimento ed alla riuscita del master e siano eventualmente disponibili ad accogliere gli iscritti per le attività di stage e di tirocinio. Iniziative funzionali in questa prospettiva andranno condotte e sviluppate sia a livello di Ateneo, sia da parte dei Dipartimenti e dei singoli settori interessati.

Art. 2 - Caratteristiche dei corsi

1. I corsi per master universitari sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, per un numero di ore complessivamente non inferiore a 300 ore, distribuite di norma sull'arco di almeno sei mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento. Tali attività formative sono accompagnate da un periodo di



tirocinio, funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi ovvero dallo sviluppo di un'attività progettuale. All'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi.

2. Le attività del master sono rilevate dai docenti responsabili di ciascun modulo o attività nelle modalità ritenute più consone. Alla conclusione delle attività (prova finale compresa) il Coordinatore del corso dovrà redigere un'apposita relazione finale da sottoporre al Comitato ordinatore che a sua volta produrrà un verbale in cui si dia atto delle attività svolte, nonché dei nominativi dei discenti che abbiano frequentato almeno i due terzi del corso, superato le prove in itinere e quella finale e che pertanto abbiano diritto al rilascio del titolo di master.
3. Per conseguire il master universitario lo studente deve acquisire almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
4. Alla conclusione dei suddetti corsi sono rilasciati i titoli di master universitario di primo o di secondo livello secondo quanto determinato dalla normativa nazionale in materia.
5. Ferma restando l'autosufficienza ai fini didattici e del riconoscimento finale di ciascun corso per master attivato, possono essere previsti corsi organizzati in maniera seriale e coordinata su due distinte annualità, che possano dar luogo, per chi le abbia seguite entrambe, a riconoscimenti assimilabili, in particolare a livello internazionale, a quelli riservati a corsi di durata biennale.

Art. 3 – Istituzione e attivazione dei corsi per master

1. Le proposte di attivazione di nuovi corsi per master o rinnovo di master già attivati sono avanzate dal Dipartimento, o da più Dipartimenti, e approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Se negli anni accademici successivi a quello della prima attivazione non intervengono modifiche sostanziali, non è necessario ripresentare la proposta di attivazione agli Organi. Sono da considerarsi sostanziali le modifiche che riguardano: il dipartimento proponente, il coordinatore del corso, il titolo del corso, il numero di ore di docenza e i relativi CFU, il numero minimo e massimo dei posti disponibili, il contributo di iscrizione. Il Dipartimento proponente, una volta approvata la proposta di rinnovo, è tenuto a trasmetterla agli uffici competenti per il visto di conformità, di norma almeno due mesi prima dell'avvio delle attività formative. Dell'assenza di sostanziali variazioni, rispetto agli anni precedenti, se ne darà atto mediante determinazione dirigenziale.
2. Ciascuna proposta deve illustrare gli obiettivi formativi del master e le funzioni professionalizzanti ad esso attribuite in relazione al particolare settore occupazionale al quale il master si riferisce e all'offerta didattica di primo o di secondo livello alla quale si raccorda, ovvero precisare le finalità del corso nel quadro delle possibili iniziative di formazione avanzata permanente dell'Ateneo.
3. Le proposte sono deliberate dagli organi proponenti di norma:
 - entro il 31 marzo dell'anno accademico antecedente a quello di svolgimento, per i corsi la cui attivazione è prevista nel primo semestre;
 - entro il 31 luglio dell'anno accademico antecedente a quello di svolgimento, per i corsi la cui attivazione è prevista nel secondo semestre.In presenza di particolari esigenze e di interesse strategico dell'Ateneo nell'attivazione di master, le proposte possono essere presentate in corso d'anno, sempre nel rispetto della tempistica necessaria all'approvazione degli organi e all'espletamento delle fasi di pubblicizzazione e delle eventuali selezioni dei partecipanti.
4. Ciascuna proposta di attivazione di un corso per master deve altresì indicare, seguendo la modulistica predisposta dai competenti uffici dell'Ateneo:
 - a) il piano articolato degli insegnamenti e delle altre attività formative e di perfezionamento e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, anche ai fini di eventuali riconoscimenti in altri percorsi di studio;
 - b) le motivazioni che portano all'attivazione di master che tengano conto del tessuto socioeconomico territoriale, i vantaggi che ne derivano e le differenze sostanziali rispetto ai master già attivati in Ateneo;



- c) le modalità di svolgimento e la periodicità delle verifiche di profitto;
 - d) il carattere e i contenuti della prova finale;
 - e) una chiara e sicura previsione delle attività di stage e tirocinio ovvero di attività di project working, sia con riferimento alle loro caratteristiche, sia con riferimento agli enti presso i quali esse si svolgeranno. Alla proposta devono essere acclusi gli accordi eventualmente già sottoscritti o le lettere di intenti degli enti interessati o qualsiasi altra documentazione dalla quale si possano dedurre sicure garanzie circa il loro effettivo e soddisfacente svolgimento. Nel caso di corsi per master già attivati in passato, la proposta deve elencare i tirocini svolti nella precedente o nelle precedenti edizioni;
 - f) la sede o le sedi di svolgimento delle attività e le risorse strutturali (aule didattiche, aule informatiche, laboratori, biblioteche ed altro) da impiegare, che ne garantiscano la piena funzionalità;
 - g) il periodo di svolgimento del corso, fermo restando che le date d'inizio (di norma non più di due per ogni anno accademico) sono stabilite dal Senato Accademico, fatte salve diverse esigenze didattiche;
 - h) il numero massimo dei possibili iscritti da ammettere, determinato tenendo conto della disponibilità di risorse di docenza, di risorse strutturali e strumentali, nonché dei tirocini attivabili in rapporto agli obiettivi formativi del corso;
 - i) il numero minimo di iscritti paganti che garantisca la sostenibilità del corso e sotto al quale il corso non può essere avviato;
 - j) le modalità di ammissione al master;
 - k) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
 - l) in relazione al piano didattico di cui alla lettera a), le previsioni della docenza da impiegare nelle attività formative, comprendendovi sia personale in servizio presso l'Ateneo, sia personale in servizio presso altro Ateneo (fatto salvo il nulla osta dello stesso), sia (e, per certe attività, soprattutto) esperti esterni disponibili a collaborare allo svolgimento del corso, dalle adeguate competenze e con professionalità pienamente funzionali alle esigenze del master, così come attestate dai loro curricula;
 - m) l'indicazione degli insegnamenti e delle altre attività formative stabilite dal piano di cui alla lettera a), per le quali si deve eventualmente ricorrere a collaborazioni a contratto, secondo le procedure stabilite al riguardo dalla normativa e dai regolamenti vigenti per i corsi di laurea e di laurea magistrale e le eventuali determinazioni specifiche del Senato Accademico;
 - n) i costi previsti per la gestione del corso possono trovare copertura, oltre che dalle risorse derivanti dai contributi di iscrizione, da risorse esterne messe a disposizione dai Dipartimenti o da finanziamenti acquisiti da parte di soggetti esterni all'Ateneo con cui verrà definita apposita convenzione, previa accurata verifica e valutazione;
 - o) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
 - p) le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli;
 - q) un'ipotesi di contributo d'iscrizione, fermo restando che compete al Consiglio di Amministrazione stabilirne l'ammontare;
 - r) per i master di area medica, l'avvenuta autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private, in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli allievi del master medesimo di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo;
 - s) ogni eventuale altro elemento richiesto dal Senato Accademico.
5. L'indicazione delle effettive attività di tirocinio di cui alla lettera e) costituisce uno degli elementi salienti di ogni proposta di master, anche ai fini della sua approvazione da parte degli organi di governo dell'Ateneo. Tale indicazione dovrà in ogni caso essere assicurata e verificata dal Direttore o dai Direttori di Dipartimento promotori del master entro la conclusione della prima metà del percorso formativo.
6. Eventuali variazioni nel piano didattico e nella composizione della docenza che si rendessero necessarie in corso d'anno sono approvate dal Direttore o dai Direttori di Dipartimento interessati, sentiti i rispettivi Consigli.



7. Non possono essere riproposti nello stesso anno accademico corsi già approvati e che, a fronte dell'emanazione del bando di attivazione, non abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesto per l'avvio del corso.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

1. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale.
2. La laurea magistrale a ciclo unico e la laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del D.M. 509/1999 sono titolo di ammissione ai corsi sia di primo che di secondo livello.
3. Sono validi per l'accesso anche i titoli conseguiti all'estero riconosciuti idonei e i titoli di studio equiparati per legge.

Art. 5 - Modalità di ammissione ai master

1. Per iscriversi ai corsi è necessario essere in possesso dei titoli e dei requisiti specifici indicati nei bandi di ammissione e superare le prove di selezione eventualmente previste.

Art. 6 - Conseguimento del titolo

1. Il conseguimento del master universitario è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'attività di tirocinio. Per poter conseguire il titolo è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione.
2. La prova finale è pubblica e si svolge davanti a una commissione designata dal Dipartimento proponente il master.
3. Possono avere accesso alla prova finale solo gli iscritti che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle attività formative previste e superato le eventuali prove in itinere.
4. Le verifiche periodiche di profitto e la prova finale non danno luogo a votazioni, ma solo a un giudizio di approvazione o di riprovazione, con conseguente ripetizione, in questo caso, della prova.
5. Le verifiche periodiche di profitto sono verbalizzate online con firma digitale dai docenti responsabili delle attività formative.
6. La prova finale è verbalizzata online con firma digitale dal Presidente della commissione.

Art. 7 - Sospensione e rinuncia al corso

1. Gli iscritti ai corsi per Master possono richiedere la sospensione temporanea della carriera per comprovati e giustificati motivi, quali gravidanza, gravi motivi di salute personali o familiari documentati da certificazione medica adeguata. La sospensione può essere concessa solo se l'iscritto è in regola con il pagamento delle tasse universitarie dovute al momento della domanda. A seguito della sospensione, non è garantita la continuità didattica, anche in considerazione dell'eventuale non attivazione del corso nell'anno accademico successivo. Il recupero della formazione e il riconoscimento delle attività svolte prima della sospensione potranno avvenire con modalità da concordare con il Coordinatore.
2. È consentito rinunciare agli studi in qualsiasi momento dell'anno accademico. La rinuncia comporta la perdita di tutti gli atti di carriera svolti fino a quel momento e dà diritto al rimborso dell'eventuale somma versata solo qualora avvenga prima dell'inizio effettivo del corso. Eventuali oneri sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8 - Docenza e coordinamento dei corsi per master

1. Le responsabilità del coordinamento di ciascun corso per master sono assunte da un Coordinatore e da un Comitato ordinatore, composto, oltre che dal Coordinatore che ne fa parte di diritto, da un



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

minimo di sei membri, almeno tre dei quali docenti di ruolo in servizio presso l'Ateneo, i quali svolgano per il master una significativa attività formativa. Possono farne parte docenti in servizio presso altre università, anche estere, ed esperti esterni di alta qualificazione, nonché rappresentanti degli ambiti professionali e produttivi più direttamente interessati agli obiettivi formativi del corso.

2. La responsabilità di Coordinatore, che non implica obbligatoriamente lo svolgimento diretto di attività formative per il master, può essere attribuita a un docente strutturato dell'Ateneo per un solo master ogni anno accademico.
3. Il profilo scientifico del Coordinatore deve essere congruente, in modo evidente e verificabile, con i contenuti del corso per master.
4. Compete al Dipartimento o ai Dipartimenti che hanno proposto l'attivazione del corso per master designare il professore Coordinatore unitamente ai componenti del Comitato ordinatore, nonché eventuali altre figure, individuate tra i docenti esterni, alle quali attribuire specifiche funzioni in relazione alle esigenze. Le eventuali variazioni nella composizione del Comitato ordinatore e nella designazione del Coordinatore devono essere parimenti deliberate dai medesimi Dipartimenti. I corsi per master devono prevedere l'apporto di un numero adeguato e diversificato di competenze. Alla realizzazione di ogni corso devono concorrere di norma non meno di dieci tra docenti in servizio presso l'Ateneo, docenti in servizio presso altri Atenei ed esperti esterni.
5. I limiti dell'impegno orario di docenza, sia interna che esterna, nell'ambito dei corsi per master nonché l'eventuale riconoscimento della stessa nel carico didattico obbligatorio sono determinati nel Regolamento sui compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano. Il coinvolgimento di qualificati esperti esterni, in possesso di competenze professionali funzionali alle esigenze formative proprie dei corsi, deve garantire l'interprofessionalità dei corsi stessi, nonché un reale contatto con il mondo del lavoro.

Art. 9 - Valutazione dei risultati

1. Concluso il corso, il Coordinatore redige una relazione sulle attività svolte. La relazione va trasmessa al Direttore o, nel caso di corso interdipartimentale, ai Direttori, per l'esame dei Dipartimenti che hanno promosso l'attivazione del corso. Nel caso di richiesta di riattivazione del medesimo corso per master in un anno successivo, la suddetta relazione dovrà essere allegata alla proposta. Qualora il corso non si sia ancora concluso, la relazione potrà riguardare solo la parte effettivamente svolta.
2. Le attività di ciascun corso per master sono oggetto di valutazione, secondo le modalità stabilite dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, al quale vanno trasmessi i questionari di valutazione somministrati agli iscritti e da loro compilati, nonché la relazione sulle attività svolte stesa dal Coordinatore.
3. La compilazione dei moduli di *customer satisfaction* è vincolante per gli iscritti ai fini del conseguimento del master.

Art. 10 - Collaborazioni con Aziende, Enti esterni e altre Università per la realizzazione di master

1. I corsi per master possono essere organizzati anche in collaborazione con Aziende ed Enti esterni, anche stranieri, previa la stipula di convenzioni ed accordi, nel rispetto delle disposizioni, per quanto compatibili, di cui ai precedenti articoli.
2. Ai sensi dell'art. 3, co. 10, del D.M. 270/2004 l'Ateneo può rilasciare titoli di master congiuntamente con altri Atenei italiani, comprese le Istituzioni AFAM, o Atenei stranieri.

TITOLO II: CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 11 - Attivazione dei corsi di perfezionamento

1. Le proposte di attivazione di corsi di perfezionamento, comprensive del piano finanziario e dell'indicazione delle modalità di attivazione degli insegnamenti, sono avanzate dal Dipartimento o da più Dipartimenti, e approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
2. Le proposte, redatte secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici dell'Ateneo, vanno deliberate dagli organi proponenti di norma almeno quattro mesi prima della data di inizio delle attività



formative.

3. Se negli anni accademici successivi a quello della prima attivazione non intervengono modifiche sostanziali, non è necessario ripresentare la proposta di attivazione agli Organi. Sono da considerarsi sostanziali le modifiche che riguardano: il dipartimento proponente, il coordinatore del corso, il titolo del corso, il numero di ore di docenza e i relativi CFU, il numero minimo e massimo dei posti disponibili, il contributo di iscrizione. Il Dipartimento proponente, una volta approvata la proposta di rinnovo, è tenuto a trasmetterla agli uffici competenti per il visto di conformità, di norma almeno due mesi prima della data di inizio delle attività formative. Dell'assenza di sostanziali variazioni, rispetto agli anni precedenti, se ne darà atto mediante determinazione dirigenziale.
4. I corsi devono prevedere un'attività didattica di almeno 30 ore.
5. Non possono essere riproposti nello stesso anno accademico corsi già approvati che, a fronte dell'emanazione del bando di attivazione, non abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesto per l'avvio del corso.

Art. 12 - Requisiti di ammissione

1. Ai fini dell'ammissione ai corsi di perfezionamento costituisce requisito minimo la laurea conseguita secondo il D.M. 270/04, o titolo equivalente.

Art. 13 - Prova finale e attestato di fine corso

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso di perfezionamento è obbligatoria ed è verificata secondo le modalità stabilite per ciascun corso. Possono avere accesso alla prova finale esclusivamente gli iscritti che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle attività formative previste.
2. Agli iscritti che porteranno a termine positivamente le attività previste dal corso, compresa la prova finale, verrà rilasciato un attestato di fine corso con l'indicazione dei crediti formativi universitari conseguiti.

Art. 14 - Docenza e coordinamento dei corsi di perfezionamento

1. Le responsabilità del coordinamento di ciascun corso di perfezionamento sono assunte da un Coordinatore, docente strutturato dell'Ateneo. Il profilo scientifico del Coordinatore deve essere congruente, in modo evidente e verificabile, con i contenuti del corso di perfezionamento. La responsabilità del coordinamento dei corsi di perfezionamento può essere attribuita a professori e ricercatori dell'Ateneo per non più di due corsi per anno accademico.
2. I limiti dell'impegno orario di docenza, sia interna che esterna, nell'ambito dei corsi di perfezionamento nonché l'eventuale riconoscimento della stessa nel carico didattico obbligatorio sono determinati nel Regolamento sui compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori. Il coinvolgimento di qualificati esperti esterni, in possesso di competenze professionali funzionali alle esigenze formative proprie dei corsi, deve garantire l'interprofessionalità dei corsi stessi, nonché un reale contatto con il mondo del lavoro. Possono inoltre svolgere attività di docenza gli assegnisti di ricerca per non più di 30 ore per ciascun anno accademico.
3. L'attività didattica nei corsi di perfezionamento deve essere svolta, di norma, per almeno il 30% e non oltre l'80%, da docenti in servizio presso l'Ateneo; inoltre, alla realizzazione di ogni corso devono concorrere non meno di tre docenti in servizio presso l'Ateneo.

Art. 15 - Gestione organizzativa e amministrativa dei corsi

1. I corsi sono di norma finanziati con i contributi richiesti ai partecipanti e con gli eventuali apporti degli enti e soggetti esterni, secondo le disposizioni previste dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche prevedendo agevolazioni per i partecipanti meritevoli.
2. L'attivazione dei corsi di perfezionamento è sottoposta al preventivo accertamento della sostenibilità finanziaria dei progetti in considerazione dei costi di realizzazione previsti e delle entrate.
3. Nelle proposte di attivazione dei corsi di perfezionamento i proponenti devono indicare il numero



massimo dei possibili iscritti da ammettere, determinato tenendo conto della disponibilità di risorse di docenza, di risorse strutturali e strumentali, nonché dei tirocini attivabili in rapporto agli obiettivi formativi del corso.

4. Nelle proposte di attivazione i proponenti devono altresì indicare il numero minimo di iscritti paganti (in ogni caso non inferiore a 5) che garantisca la sostenibilità finanziaria e sotto al quale il corso non può essere avviato. Qualora il numero dei candidati fosse inferiore al contingente di posti preventivato, l'autorizzazione all'attivazione in casi di corsi di prima istituzione è sempre concessa a condizione che il piano finanziario sia rimodulato, garantendo il pareggio economico, e che comunque siano garantiti almeno i 5 iscritti paganti. Negli altri casi, invece, viene introdotta una percentuale di tolleranza, diminuendo il contingente del numero minimo previsto dal bando del 10%, garantendo sempre il pareggio economico e i 5 iscritti, al fine di non compromettere la qualità del servizio erogato.

Art. 16 - Valutazione dei risultati

1. Concluso il corso, il Coordinatore redige una relazione sulle attività svolte. La relazione va trasmessa al direttore del Dipartimento proponente e agli uffici competenti. Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del medesimo corso di perfezionamento in un anno successivo, la relazione deve essere allegata alla relativa proposta.

Art. 17 - Collaborazioni con Aziende, Enti esterni e altre Università per la realizzazione di corsi di perfezionamento

1. I corsi di perfezionamento possono essere organizzati anche in collaborazione con altri Atenei, Aziende ed Enti esterni, anche stranieri, previa la stipula di convenzioni ed accordi, nel rispetto delle disposizioni, per quanto compatibili, di cui ai precedenti articoli.

TITOLO III: CORSI EXECUTIVE

Art. 18 - Caratteristiche e attivazione dei corsi Executive

1. L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare corsi Executive di aggiornamento professionale e corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti che rispondono a specifiche esigenze provenienti da Enti e Aziende.
2. La formazione executive è un'offerta formativa rivolta a professionisti, manager e dirigenti e giovani che intendono avviarsi su un percorso professionale, finalizzata all'aggiornamento e allo sviluppo di competenze avanzate in ambiti specialistici o strategici. Caratterizzata da un'impostazione flessibile e orientata alla pratica, consente di coniugare l'attività lavorativa con percorsi di alta qualificazione, promuovendo l'innovazione professionale e il dialogo tra mondo accademico e sistema produttivo. I programmi didattici sono strutturati in maniera flessibile e modulare e sono progettati allo scopo di fornire una conoscenza approfondita e gli strumenti necessari per gestire strategicamente i processi manageriali nei diversi ambiti professionali di interesse.
3. Le proposte di attivazione di corsi Executive, comprensive del piano finanziario, sono avanzate da Strutture dell'Ateneo (Dipartimenti, Centri, Scuole) nonché da docenti o gruppi di docenti, di norma almeno due mesi prima della data di inizio delle attività formative e saranno istituite direttamente mediante decreto rettorale. La sostenibilità economica del corso dovrà essere comunque garantita dalle entrate, proprie (contributi d'iscrizione) o acquisite (finanziamenti esterni). L'organizzazione e gestione amministrativa del corso è in capo alla Direzione Didattica e Formazione.
4. Tali corsi possono essere attivati per la partecipazione a bandi a valere su risorse che finanziano la formazione di lavoratori occupati, inclusi quelli dei fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori e di lavoratori disoccupati anche nell'ambito di percorsi di politica attiva del lavoro ovvero su richiesta di soggetti pubblici o operatori del sistema delle imprese o comunque di quanti sono in grado di esprimere uno specifico fabbisogno rapportabile alle competenze dell'Università.
5. Le proposte di attivazione dovranno essere accompagnate da una o più lettere motivate di Enti, Istituzioni, Aziende, Associazioni di categoria e comunque di tutti gli Stakeholders dell'Ateneo che ne specifichino il fabbisogno formativo.



Art. 19 – Requisiti di ammissione

1. I corsi di cui al precedente articolo sono prevalentemente rivolti a professionisti, manager, dirigenti e giovani che intendono avviarsi su un percorso professionale inseriti nel mondo del lavoro in risposta a specifiche esigenze espresse da Aziende e Enti.

Art. 20 - Attestato di fine corso

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività dei corsi Executive, che potranno anche essere qualificate come *microcredentials*, è obbligatoria. Agli iscritti che avranno regolarmente frequentato le attività previste dai suddetti corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere accompagnato da un Open badge.

Art. 21 - Corsi proposti e attivati sulla base di finanziamenti esterni, sia pubblici che privati

1. L'Ateneo realizza corsi di formazione proposti e finanziati da enti esterni, sia pubblici che privati. I corsi, che possono essere anche co-progettati, comprendono le tipologie di cui ai titoli precedenti, nonché corsi interaziendali che, coinvolgendo diverse aziende interessate allo sviluppo di un medesimo percorso formativo, portano alla creazione di un network di collaborazione con scambio di buone pratiche.
2. Rientrano in questa categoria anche corsi aziendali su misura, che sono costruiti intorno al bisogno formativo di una singola realtà aziendale, in cui l'Ateneo si pone come partner nel supportare le Academy aziendali, sia in fase di progettazione iniziale, sia di strutturazione di percorsi di sviluppo talenti, sia di costante rafforzamento e aggiornamento di competenze specifiche.
3. Ciascuna proposta di corso di formazione commissionata deve indicare:
 - oggetto della proposta e descrizione dell'attività;
 - soggetto finanziatore;
 - responsabile scientifico di Ateneo;
 - decorrenza;
 - indicazione del corrispettivo;
 - modalità di erogazione del finanziamento;
 - dichiarazione di congruità del finanziamento, ove deve essere necessariamente indicato che lo stesso consentirà la copertura delle seguenti voci di costo: costi vivi, quota a favore del personale docente e ricercatore, quota a favore del bilancio d'Ateneo, quota a copertura delle spese generali della struttura;
 - piano di utilizzo del finanziamento;
 - presa d'atto sulla titolarità della proprietà intellettuale generata;
 - nel caso di corsi da svolgersi sotto la responsabilità scientifica di docenti in convenzione con un Ente ospedaliero può rendersi necessario il preventivo parere favorevole dell'Ente ospedaliero di riferimento
4. Ai corsi di formazione commissionata conto terzi si applica il seguente regime di distribuzione degli introiti:
 - 25% a favore del bilancio universitario;
 - 10% a favore della struttura di Ateneo organizzatrice del corso;
 - 65% per la realizzazione (docenza, utilizzo aule e laboratori, materiale didattico, realizzazione eventi, promozione, viaggi e missioni ecc.) da dettagliare in apposito budget da allegare al progetto.

L'organizzazione e gestione amministrativa dei corsi è in capo alla Direzione Didattica e Formazione.



TITOLO IV: SUMMER O WINTER SCHOOLS

Art. 22 - Summer o Winter Schools

1. Summer o Winter Schools sono corsi intensivi, di norma residenziali, con rilascio di crediti formativi universitari, a connotato internazionale riservati a studenti universitari e laureati.
2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività previste dalle Summer o Winter Schools è obbligatoria. Agli iscritti che avranno regolarmente frequentato le attività previste dai suddetti corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
3. Le proposte di attivazione di Summer o Winter Schools, comprensive del piano finanziario, sono approvate da singoli Dipartimenti, o da più Dipartimenti, di norma almeno quattro mesi prima della data di inizio delle attività formative.
4. Summer o Winter Schools internazionali attivate nell'ambito del Programma Erasmus, di progetti finanziati o di accordi interistituzionali sono realizzate nel rispetto delle regole ivi previste.

TITOLO V: STRUTTURA DI RACCORDO

Art. 23 - Struttura di raccordo per tutte le tipologie di corsi di cui ai titoli precedenti

1. È istituito un Board con funzioni di raccordo, orientamento e indirizzo dei corsi di cui ai titoli precedenti. Il Board è costituito da cinque componenti facenti parte del corpo docente dell'Ateneo, in rappresentanza delle macro-aree disciplinari dell'Ateneo. I membri sono nominati con decreto rettorale e durano in carica 3 anni.

TITOLO VI: FORMAZIONE INSEGNANTI

Art. 24 - Caratteristiche della formazione dei docenti di scuola secondaria e degli insegnanti di sostegno

1. L'Università, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, promuove la formazione dei docenti di scuola secondaria e degli insegnanti di sostegno. A questi corsi si applicano le regole gestionali e di calcolo dei costi previste per le altre tipologie di corsi di cui al presente Regolamento.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 25 - Costi ammissibili per tutte le tipologie di corsi

1. Fatte salve le peculiarità dei corsi di cui al precedente art. 21, con riferimento a tutte le tipologie di corso di cui al presente regolamento rientrano tra i costi ammissibili le tipologie che seguono:
 - costi di docenza frontale interna e esterna (sia in presenza che a distanza);
 - costi di codocenza frontale interna e esterna (sia in presenza che a distanza);
 - costi di docenza laboratoriale interna ed esterna;
 - costi per la progettazione di nuove iniziative;
 - costi per attività di tutoraggio;
 - costi per la partecipazione a commissioni di ammissione;
 - costi per la partecipazione a commissioni di esami finali;
 - costi di esercizio per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi;
 - costi per materiale didattico;
 - costi di accreditamento presso provider esterni.



Art. 26 - Gestione amministrativa e contabile

1. I corsi di cui al presente Regolamento possono essere realizzati solo a condizione che non venga meno l'equilibrio economico accertato al raggiungimento del numero degli iscritti come riportato nei precedenti articoli per le varie tipologie di corsi.
La sostenibilità economica dei corsi dovrà essere comunque garantita dalle entrate, proprie (contributi d'iscrizione) o acquisite (finanziamenti esterni).
L'eventuale residuo derivato dalle entrate, dedotti i costi per l'organizzazione ed erogazione dei corsi, rimane nelle disponibilità residue del Dipartimento promotore o della struttura promotrice.
2. Per le tipologie formative previste disciplinate dal presente regolamento la trattenuta sulle somme introitate come contributo di iscrizione da destinare a favore del bilancio universitario per la copertura delle spese generali è determinata nel 25%.
Il Consiglio di Amministrazione determina il contributo minimo richiesto per l'iscrizione ai corsi promossi dall'Ateneo e gli importi relativi ai costi ammissibili.
3. Le modalità di funzionamento dei corsi sotto il profilo amministrativo, della gestione delle iscrizioni e delle carriere e di ogni altro aspetto, anche inerente all'acquisizione e al funzionamento di strumentazione e attrezzature, sono determinate dai competenti organi di governo e amministrativi dell'Ateneo nel quadro delle norme e delle procedure generali in vigore. Disposizioni particolari possono essere determinate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza, in relazione a corsi organizzati con finanziamenti regionali e derivanti dai Fondi strutturali europei, qualora la relativa normativa, non di competenza dell'Ateneo, lo richieda.
4. Nel caso in cui il numero dei candidati ammissibili ai corsi fosse superiore al contingente massimo previsto, il numero di posti potrà essere aumentato fino ad un massimo del 20%.
5. Qualora per esigenze di organizzazione didattica siano inserite all'interno dei corsi forme seminariali o tavole rotonde che vedano nelle stesse ore la presenza di più docenti e/o esperti esterni, tali ore potranno essere remunerate laddove la compartecipazione si configuri quale apporto di competenze e conoscenze diversificate nell'ambito dello stesso argomento trattato, al fine di un maggiore approfondimento della tematica da una prospettiva multidisciplinare. La remunerazione della docenza su base oraria è definita dal Consiglio di Amministrazione. La sostenibilità economica dei corsi dovrà essere comunque garantita dalle entrate, proprie (contributi d'iscrizione) o acquisite (finanziamenti esterni), e sarà riconosciuta a ciascun docente la medesima remunerazione oraria.

Art. 27 – Organizzazione della didattica

1. La didattica può essere erogata tramite modalità innovative finalizzate non solo al trasferimento di conoscenza, ma anche allo sviluppo di competenze applicative e trasversali. Nel caso di previsione di forme di didattica e-learning, è necessario il sistematico coinvolgimento dell'apposito Centro di Ateneo. Qualora si intendano utilizzare piattaforme esterne, è necessario fornire specifiche indicazioni riguardo a: piattaforma d'interesse, tipologia delle attività, metodologia dell'apprendimento, sistema dei tutors, pianificazione didattica espressa in forma di durata dei moduli previsti in e-learning.

Art. 28 – Agevolazioni per i discenti

1. Le proposte possono prevedere eventuali agevolazioni per i partecipanti meritevoli, eventualmente, per quanto riguarda master e corsi di perfezionamento, tenendo conto dei requisiti di reddito.

Art. 29 – Partecipazione gratuita del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo

1. Ogni proposta relativa ai corsi di cui al presente regolamento può prevedere un numero di posti gratuiti destinati al personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, ferma restando la auto sostenibilità del corso. Eventuali risorse economiche a sostegno dei posti riservati al personale di Ateneo saranno da concordare con la Direzione competente.

Art. 30 – Partecipazione gratuita dei dottorandi e specializzandi di Ateneo



1. Salvaguardato il principio di sostenibilità finanziaria dei corsi, i dottorandi e specializzandi dell'Ateneo possono partecipare a titolo gratuito ai corsi di cui al presente regolamento, a fronte di una delibera del Collegio del corso di dottorato o del Consiglio della scuola di specializzazione che ne approvi la partecipazione in quanto il percorso formativo in oggetto risulti in linea con quello seguito.

Art. 31 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è approvato ed eventualmente modificato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Esso è emanato con decreto rettorale, è pubblicato sul sito web di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.